

## **Esclusione della contemporaneità della decadenza del vicario nell'ipotesi di decadenza del Presidente del Tribunale.**

*(Risposta a quesito del 1° giugno 2011)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 1° giugno 2011, ha adottato la seguente delibera:

«Con nota dell'8 giugno 2010 il Presidente della Sezione Gip/Gup del Tribunale di ...chiede di conoscere se la decadenza del Presidente del Tribunale comporti la contemporanea decadenza del vicario nominato e se, quindi, la procedura di interpello per la nomina del nuovo vicario debba essere completata dal vicario già nominato dal capo dell'ufficio decaduto ovvero, in suo luogo, dal presidente di sezione più anziano in servizio presso il Tribunale.

A norma dell'art. 104 Ord. Giud. *“ il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare, viene designato annualmente. Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici”.*

Considerato il complessivo tenore della disposizione, deve ritenersi che il vicario, in seguito alla nomina, acquisisca formalmente e sostanzialmente la peculiare collocazione funzionale sicché nelle more della procedura diretta a dar luogo alla sua sostituzione egli continua ad esercitare le funzioni previste dalla legge, venendo in rilievo la *ratio* che presiede all'istituto giuridico della *prorogatio*, come, peraltro, in sostanza, già ritenuto dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione del 3 dicembre 2009.

Resta da verificare se il Vicario sia abilitato a completare la procedura per la nomina del suo sostituto. Sul punto è sufficiente osservare che la circolare per la formazione delle tabelle per il triennio 2009-2011 al paragrafo 35.6 prevede che il Presidente del Tribunale designi il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento *“preferibilmente tra i Presidenti di Sezione”*. La designazione, a norma della citata circolare, deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, dovendo il capo dell'Ufficio precisare, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata. Il Presidente ha, inoltre, *“facoltà di designare anche un magistrato che non ha aderito all'interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse dell'ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina.”*

La normativa secondaria connota, quindi, il potere presidenziale di designazione quale caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa, peraltro connotata da elementi di fiduciarità, seppure da esercitarsi nel quadro dell'interesse dell'ufficio.

Tanto comporta che la facoltà di nomina del vicario non sia delegabile, né esercitabile da sostituti. La designazione del vicario spetta, in altri termini, in via esclusiva al titolare effettivo della funzione presidenziale. In caso di vacanza, provvederà, quindi, il nuovo Presidente che verrà insediato.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

di rispondere al quesito del Presidente della Sezione Gip/Gup del Tribunale di ... nel senso che la decadenza del Presidente del Tribunale non comporta la contemporanea decadenza del vicario già nominato e che la procedura di interpello per la nomina del nuovo vicario deve essere

necessariamente completata dal Presidente del Tribunale non potendovi provvedere né il vicario, né il presidente di sezione più anziano in servizio, né, infine, il Presidente della Corte di appello.»